



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



LA DOMANDA RICONVENZIONALE NON È SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Con pronuncia Cass. civ., Sez. Unite, Sent., ud. 21/11/2023, dep. 07/02/2024, n. 3452 la Suprema Corte si è espressa sul rinvio pregiudiziale concernente la necessità o meno di esperire la mediazione obbligatoria nel caso in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale rientrante in una materia sottoposta a condizione di procedibilità

di **La Redazione, Matteo Bottino**
IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Alessio Giaquinto

Publicato, Venerdì 23 Febbraio 2024

La Suprema Corte, con la sentenza n. 3452 del 07.02.2024, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Roma in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 e la mediazione sia stata già effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla domanda di parte attrice.

In particolare, la Corte di Cassazione, ha rilevato come "la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di "effetto boomerang" sull'efficienza della risposta di giustizia"

Sulla scorta di quanto sopra è stato espresso il seguente principio di diritto:

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=10308>